

Le nuove prestazioni pensionistiche

in attuazione delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026

1. Cosa cambia

Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, affiancando la tradizionale rendita vitalizia con soluzioni più flessibili. Tale legge ha modificato in modo significativo l'art. 11 del D.Lgs. 252/2005, che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari. Fino a oggi, al momento del pensionamento, l'aderente poteva scegliere tra la riscossione di una quota in capitale e la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia generalmente erogata da una compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo pensione.

Dal **1° luglio 2026** si aggiungono nuove opzioni, erogate direttamente dal Fondo pensione, espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche»:

- Rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);
- Prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater);
- Erogazione frazionata (art. 11, co. 3-bis) – **disponibile dal 31 ottobre 2026**.

Le Istruzioni della COVIP del 25 giugno 2026 hanno fornito le indicazioni operative per l'applicazione omogenea di tali disposizioni da parte di tutti i fondi pensione a contribuzione definita e stabiliscono un periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026 il Fondo acquisirà le richieste ma potrà liquidare le prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi.

2. Requisiti per accesso alle nuove prestazioni e regole comuni

I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (es. raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

- a) capitale* fino al limite massimo del 50% e comunque secondo i limiti previsti dalla normativa;
- b) rendita vitalizia*;
- c) rendita a durata definita*;
- d) prelievi liberamente determinabili*;
- e) erogazione frazionata*.

In alternativa, per un importo pari al 100% del montante maturato oppure a completamento di quanto richiesto in capitale (opzione *a*) l'aderente può richiedere o la rendita vitalizia (opzione *b*) o una delle nuove prestazioni (opzione da *c* a *e*): di fatto, le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia e non possono essere combinate con essa né tra loro. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia che è esercitabile in qualsiasi momento anche dopo aver scelto una delle nuove tipologie di prestazione durante la fase di erogazione; questa opzione è esercitabile sia presso il Fondo che trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare unicamente per accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

Di seguito l'elenco delle regole comuni delle nuove prestazioni secondo quanto stabilito dalla nuova normativa.

Regole	Cosa prevede la normativa
Irrevocabilità della scelta	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia
Stop alle prerogative della fase di accumulo	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo previsto. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario
Contribuzione	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente)
Cumulo con RITA	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni
Montante residuo investito	Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente al momento della richiesta; in mancanza di scelta viene investito nel comparto GARANTITO
Decesso del beneficiario	Il montante residuo viene riscattato in unica soluzione dal/i soggetto/i designato/i dall'aderente al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete
Tempi di erogazione	Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta

4. Le nuove prestazioni in dettaglio

RENDITA A DURATA DEFINITA

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua del beneficiario, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata al predetto numero di anni residui; quindi, l'erogazione della rata non è legata alla sopravvivenza effettiva, come per la rendita vitalizia, ma cesserà al termine del periodo stabilito (ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT).

Quindi, l'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito. In sintesi: se il comparto ha reso bene, la rata sarà più alta; se ha perso valore, la rata sarà più bassa.

ESEMPIO

Ipotesi: *montante accumulato 30.000 € · valore quota iniziale 25,00 € · 1.200 quote totali · durata rendita 20 anni · erogazione annuale → 60 quote per rata (fisse).*

Anno	Valore quota	Quote erogate (rata)	Importo rata (€)	Quote residue
Inizio	—	60 (1.200 ÷ 20)	—	1.200
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00	1.140
Anno 2	26,50 €	60	1.590,00	1.080
Anno 3	23,80 €	60	1.428,00	1.020
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00	960

PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

Il beneficiario può scegliere quando e quanto prelevare (salvo un importo minimo di € 5.000 per ciascun prelievo) nei limiti del periodo e della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita a durata definita teorica figurativa. Pertanto, l'importo massimo prelevabile in ogni momento è dato dalla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati.

E' possibile richiedere un primo prelievo già al momento della domanda di accesso alla prestazione. L'importo non potrà superare quello della prima rata di rendita a durata definita figurativa.

Nell'ultimo anno di durata teorica, si può prelevare fino all'intero montante residuo.

ESEMPIO

Ipotesi: *montante 30.000 € · 1.200 quote totali · durata teorica 20 anni → 60 quote per rata teorica (fisse) · valore quota 25 €.*

Anno	Valore quota	Quote erogabili (residue + 60 maturate)	Massimo importo richiedibile	Quote richieste	Importo prelevato	Quote residue	Note
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00 €	50	1.250,00 €	10	Prelievo parziale, restano 10 quote disponibili
Anno 2	26,50 €	70	1.855,00 €	0	0,00 €	70	Nessun prelievo, le somme disponibili si accumulano
Anno 3	23,80 €	130	3.094,00 €	130	3.094,00 €	0	Prelievo massimo, la somma disponibile si azzerà
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00 €	30	813,00 €	30	Prelievo parziale, restano somme per gli anni successivi

EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE (decorrenza dal 31 ottobre 2026)

La prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, ma la durata del periodo di erogazione, che non può essere inferiore a **cinque anni**, è scelta dal beneficiario stesso. La periodicità di erogazione delle rate può essere annuale o semestrale, in base alla scelta definita all'atto della richiesta, e l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare.

Al momento della richiesta si deve indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (semestrale o annuale)

Il calcolo dell'importo delle rate è analogo alla rendita a durata definita: a ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante continua a essere investito e a variare con i mercati.

5. Caratteristiche delle nuove prestazioni

Le nuove prestazioni consentono sicuramente una maggiore libertà di scelta in merito alle modalità di erogazione ma contestualmente richiedono anche una maggiore consapevolezza dei rischi e in particolare:

- rischio di longevità: se il periodo determinato in base alla vita residua attesa (rendita definita o prelievi) oppure scelto (erogazione frazionata) si conclude prima della tua vita, da quel momento non riceverai più alcuna erogazione dal Fondo
- rischio di investimento: l'ammontare delle rate varia in base ai rendimenti del comparto
- rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Nella tabella che segue si riepilogano le principali caratteristiche a confronto delle nuove prestazioni pensionistiche e della rendita vitalizia.

Caratteristica	RENDITA VITALIZIA	RENDITA A DURATA DEFINITA	PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI	EROGAZIONE FRAZIONATA
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT*)	Vita attesa residua (ISTAT*)	A scelta (minimo 5 anni)
Importo delle rate	Fisso con rivalutazione annuale	Variabile in base ai risultati gestione	Variabile in base ai risultati gestione e in base a richiesta dell'aderente	Variabile in base ai risultati gestione
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Periodicità di erogazione	Rendita mensile	Rendita annuale	Libera (minimo € 5.000)	Scelta tra rendita semestrale o annuale
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile**	Irrevocabile**	Irrevocabile**
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026

* vedi Allegata Tabella anni di speranza di vita per età

** Salvo successiva conversione in rendita vitalizia, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

6. Regime fiscale

Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in capitale. Il regime fiscale applicabile segue pertanto le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale. Sul montante post 2007 però va considerata un'importante differenza: per rendita a durata definita e prelievi è prevista la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale; l'erogazione frazionata in minimo 5 anni è invece soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 20 al 15% in base agli anni di partecipazione.

Allegata Tabella anni di speranza di vita per età

La normativa prevede che la vita attesa residua corrisponda al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto.

A titolo esemplificativo segue la tabella degli anni di speranza di vita per età, valida alla data di introduzione delle nuove prestazioni ed applicabile per le relative richieste effettuate fino al 31.12.2026.

Età	Speranza di vita (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10
79	10
80	9

Età	Speranza di vita (anni interi)
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1